

Su proposta del Sindaco Presidente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza del 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Richiamato il vigente Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti;

Richiamato l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, che ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio "chi inquina paga";

Richiamati gli atti assunti da ARERA ed in particolare:

- n. 443 del 31/10/2019 che ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021.
- n. 444/2019 del 31/10/2019 riguardante disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati;
- n. 57 del 03/03/2020, contenente semplificazioni procedurali per la disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;
- n. 2 del 27/03/2020, contenente chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;
- n. 493/2020/R/RIF del 24/11/2020 con la quale ARERA introduce nuovi parametri per la determinazione dei costi da inserire nel PEF TARI per l'anno 2021;
- n. 138/2021/R/RIF del 30/03/2021 recante "Avvio di procedimento per la definizione del Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR-2);
- n. 363/2021/R/RIF del 03/08/2021 "Approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025";
- n. 459/2021/R/RIF del 26/10/2021 "Valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale in attuazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2);
- n.2/DRIF/2021 del 04/11/2021 "Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025";
- n. 68/2022/R/RIF del 22/02/2022 "Valorizzazione dei parametri finanziari alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale in attuazione del metodo tariffario rifiuti (mtr-2), sulla base dei criteri recati dal TIWACC di cui alla deliberazione dell'autorità 614/2021/R/COM";

Tenuto conto che l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prevede l'approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e delle quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;

Considerato che a decorrere dall'anno 2022, i Comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno;

Tenuto conto che il C.O.VE.VA.R. svolge le funzioni di Ente Territorialmente Competente (ETC) previste dalla deliberazione ARERA 443/2019;

Richiamata la deliberazione di Assemblea Consortile n. 6 del 11/05/2022 con la quale sono stati approvati e conseguentemente validati i PEF MTR-2 per gli anni 2022-2023-2024-2025 di cui alla deliberazione ARERA 3 agosto 2021 363/2021/r/rif per i Comuni appartenenti al C.O.VE.VA.R. definendo per ciascun comune l'ambito tariffario di riferimento;

Vista la deliberazione ARERA 3 agosto 2023 389/2023/r/rif aggiornamento biennale (2024-2025) del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) con la quale sono state dettate le disposizioni aventi ad oggetto la definizione delle regole e delle procedure per l'aggiornamento biennale, previsto dall'articolo 8 della deliberazione 363/2021/R/RIF dei piani economico-finanziari, ai fini della rideterminazione, per le annualità 2024 e 2025, delle entrate tariffarie di riferimento e in particolare:

Art.1 - Ricalcolo del PEF già presentato (biennio 2024-2025), per renderlo consono agli attuali parametri mediante:

- variazioni componenti di costo
- adeguamenti contabili
- revisione limita crescita annuale
- determinazione costi riconosciuti
- nuove tariffe accesso agli impianti

Art. 3 - Adeguamento per tassi inflazione (4,5% 2023 – 8,8% 2024 – 0% 2025) e revisione deflatore investimenti fissi lordi;

Art. 4 - Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie - aggiornando il valore del tasso di inflazione programmata a e ponendolo pari al 2,7%, impostazione del coefficiente CRiA (coefficiente per il recupero dell'inflazione) entro il limite del 7%;

Vista la Determinazione ARERA 6 novembre 2023, n. 1/dtac/2023: “approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti l'aggiornamento della proposta tariffaria per il biennio 2024-2025 e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, ai sensi delle deliberazioni 363/2021/r/rif e 389/2023/r/rif” e in particolare il punto 1.2:

“Gli Enti territorialmente competenti, ai fini dell'approvazione da parte dell'Autorità, provvedono, per ciascun ambito tariffario di propria pertinenza, alla trasmissione degli atti, dei dati e della documentazione di cui ai commi 7.1 e 7.3 della deliberazione 363/2021/R/RIF, tramite apposita procedura resa disponibile via extranet, con compilazione di maschere web e caricamento di moduli reperibili sul sito, nonché degli ulteriori atti e informazioni richiesti, inviando in particolare la seguente documentazione:

a) il piano economico-finanziario di aggiornamento tariffario biennale 2024-2025, la relazione di accompagnamento e la/e dichiarazione/i di veridicità del/i gestore/i, redatti secondo gli schemi-tipo di cui al comma 1.1;

b) le delibere di approvazione del piano economico-finanziario di aggiornamento tariffario biennale 2024-2025 e dei corrispettivi per l'utenza finale relativi alle annualità 2023 e 2024;

Considerato che il C.O.VE.VA.R. con nota prot. 1957 in data 27/10/2023 ha avanzato richiesta dei dati ai fini dell'applicazione del MTR-2 (Piano Finanziario Rifiuti Anno 2024-2025) di cui alla Delibera ARERA n. 363/2021/R/;

Specificato che le entrate tariffarie determinate con il MTR sono valori massimi (art. 4 comma 5 della deliberazione 443/2019) "In attuazione dell'articolo 2, comma 17, della legge 481/95, le entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR sono considerate come valori massimi. È comunque possibile, in caso di equilibrio economico finanziario della gestione, applicare valori inferiori", ARERA stabilisce le tariffe e i prezzi massimi unitari dei servizi, al netto delle imposte.

Rilevato che con i dati di cui sopra l'ETC ha elaborato il PEF definitivo 2024-2025 del Comune di Balmuccia;

Richiamata la Deliberazione dell'Assemblea consorziale del C.O.VE.VA.R. n. 4 del 17/04/2024 avente ad oggetto: "AGGIORNAMENTO PIANO FINANZIARIO DEGLI INTERVENTI RELATIVI AL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI PERIODO REGOLATORIO 2024/2025. REDATTO AI SENSI DEL METODO TARIFFARIO RIFIUTI (MTR 2) DI ARERA";

Visto, dunque, il PEF 2024-2025 allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

Rilevato che il limite alla crescita annuale 2024 delle entrate tariffarie prevede per il Comune di Balmuccia un incremento nella misura massima del 9,50% sul Piano Finanziario TARI 2023, mentre per il 2025 l'incremento è del 2,50%;

Ritenuto necessario procedere, sulla base del Pef 2024-2025, alla determinazione delle tariffe Tari per l'anno 2024, nonché alla definizione del numero delle rate e delle date in cui scadranno, da proporre al Consiglio Comunale per l'approvazione;

Richiamato il D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani;

Visto il comma 651 dell'art. 1 della Legge 147/2013 che dispone "il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158" (Regolamento recante norme per l'elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani);

Tenuto conto che le tariffe del tributo sono differenziate sulla base delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, così come definite nel vigente regolamento comunale per la disciplina del tributo sui rifiuti e sui servizi;

Tenuto conto che le tariffe vanno determinate per fasce di utenza, suddividendole in parte fissa, determinata sulla base delle componenti essenziali del costo di servizio con riferimento agli investimenti per le opere e relativi ammortamenti, e in parte variabile, rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti e all'entità dei costi di gestione degli stessi;

Considerato che la tariffa è suddivisa tra utenza domestica e non domestica;

Richiamato l'art. 4 del D.P.R. 158/1999 il quale prescrive che "L'Ente locale ripartisce tra le categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali assicurando l'agevolazione per l'utenza domestica";

Ritenuto di determinare i criteri per l'individuazione dei costi del servizio e gli elementi necessari alla determinazione della Tariffa come stabilito dal D.P.R. 158/1999 "metodo normalizzato" e di approvare per l'anno in corso i coefficienti Ka, Kb, Kc, Kd necessari per la determinazione della parte fissa e della parte variabile della tariffa nei limiti previsti dal D.P.R. 158/1999 in ragione della specifica tipologia di attività;

Ritenuto di approvare gli importi unitari delle tariffe TARI 2024 sia per l'utenza domestica sia per l'utenza non domestica, come riportato nel Piano Economico Finanziario – Comune di Balmuccia, quale allegato parte integrante e sostanziale del presente atto;

Richiamato:

- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
- l'art. 19, comma 7, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;
- la delibera Arera n. 386/2023/R/rif che ha introdotto a decorrere dal 1° gennaio 2024 le componenti perequative unitarie che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI o per la tariffa corrispettiva per la copertura:
 - a) Dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari, per l'anno 2024, ad Euro 0,10 per utenza per anno;
 - b) Delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari, per l'anno 2024, ad Euro 1,50 per utenza per anno;

Tenuto conto che il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Giunta Provinciale del 5%;

Acquisito sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio competente ed il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal responsabile del servizio finanziario, a norma dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000;

Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese per alzata di mano dagli aventi diritto

DELIBERA

- 1) Di prendere atto dell'allegato Piano Economico Finanziario TARI 2024-2025 del Comune di Balmuccia che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, elaborato e validato dall'ETC C.O.VE.VA.R. (Consorzio Obbligatorio Comuni del Vercellese e della Valsesia per la gestione dei rifiuti urbani) con Deliberazione dell'Assemblea consorziale n. 4 del 17/04/2024, ai sensi del metodo MTR-2 per un importo complessivo, per l'anno 2024, di € 20.364,00, di cui € 11.372,00 per Costi Variabili ed € 8.991,00 per Costi Fissi;
- 2) di dare atto che il valore del PEF 2024-2025 rispetta, per i due anni, il limite di crescita annuale delle entrate tariffarie;
- 3) di dare atto che il PEF viene aggiornato con cadenza biennale secondo le modalità e i criteri individuati dall'Autorità nell'ambito di un successivo procedimento, ferma restando la possibilità della relativa revisione infra periodo qualora ritenuto necessario;
- 4) di approvare gli importi unitari delle tariffe TARI 2024 sia per l'utenza domestica sia per l'utenza non domestica, come riportato in allegato, quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 5) Di dare atto che le tariffe approvate consentono la copertura integrale delle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti mediante la "quota fissa" delle stesse e dei costi di gestione legati alla quantità di rifiuti conferiti ed al servizio fornito, mediante la "quota variabile";

6) Di dare altresì atto che le tariffe TARI approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 01/01/2024;

7) Di stabilire che per l'anno 2024 il versamento della TARI, in base ai modelli F24 di pagamento ed eventualmente tramite la piattaforma PAGOPA, avvenga ai sensi dell'art. 21 del Regolamento comunale per l'applicazione della TARI in 2 rate con le seguenti scadenze:

➤ 1^a rata **28.06.2024**

➤ 2^a rata **30.12.2024**

fermo restando la possibilità per il contribuente di procedere al versamento in unica soluzione entro la scadenza della prima rata;

8) Di considerare che alle tariffe TARI devono essere sommati:

1. Il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente, stabilito dalla Provincia di Vercelli nella misura del 5%, ai sensi dell'art.1 comma 666 della Legge 147/2013;
2. Le componenti perequative *UR1,a* e *UR2,a*, pari rispettivamente a € 0,10 ad utenza per anno e a € 1,50 ad utenza per anno, che verranno riscosse con l'ultima rata di conguaglio;

9) Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione, mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, al Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi e per gli effetti del coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e comma 15 ter del Decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Del che si è redatto il presente verbale

Il Presidente
Firmato digitalmente
UFFREDI MORENO

Il Vicesegretario
Firmato digitalmente
Dott. Michele Orso